

Tribunale di Trento - Sezione civile - Sentenza 8 giugno 2015 n. 567

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dott. Marco Tamburrino, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I grado iscritta al n. 1945 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2012, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2015 e vertente

TRA

Lo.Bu. (...) nata e residente in Pastrengo(VR), Via (...), rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Fi.Pa. (...) del foro di Verona e dall'avv. Cr.Lu. del foro di Rovereto, come da procura a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cr.Lu. in Rovereto Via (...)

ricorrente

E

Ni.Da. (...) residente in Mareno di Piave(TV) Via (...), ed elettivamente domiciliato in Trento Viale (...), presso lo studio degli avv.ti Fa.Ma. (...) e St.Gr. (...) che lo rappresentano e difendono come da procura posta in calce alla copia notificata del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Lo.Bu., conveniva in giudizio Ni.Da. dinanzi al Tribunale di Trento, chiedendo nel merito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accertarsi e dichiararsi che l'incidente del 12.2.2011 si è verificato per fatto e colpa esclusivi di Ni.Da. e condannarsi lo stesso al risarcimento del danno in favore di Lo.Bu. in Euro 77.517,84 con interessi dal 12.2.2011 al saldo e rivalutazione monetaria".

A fondamento della domanda, la ricorrente narra che in data 12.2.2011, alle ore 15:30 circa, si sarebbe trovata nello spazio innevato, antistante la partenza della funivia "Co." ed il relativo parcheggio auto, nel comprensorio "Tr." di Passo san Pellegrino(TN), quando Ni.Da., proveniente dalla pista denominata "Co.", giunto in prossimità del piano che corrisponde al fine pista e che funge da collegamento tra impianto e parcheggio sottostante, si sarebbe portato sul bordo destro per evitare un altro sciatore sul predetto piano.

In conseguenza di tale manovra, Ni.Da. avrebbe urtato le reti di delimitazione della pista poste lungo il bordo destro e perdendo il controllo, sarebbe scivolato sul manto nevoso, andando a colpire Lo.Bu., la quale si sarebbe trovata ferma in piedi senza attrezzatura.

Per effetto del sinistro avvenuto, la ricorrente avrebbe riportato un danno patrimoniale dalla stessa quantificato in Euro 77.517,84 per il quale chiedeva il risarcimento.

Il Giudice istruttore fissava udienza per la comparizione delle parti e si costituiva il resistente contestando il fondamento della domanda di parte ricorrente, chiedendo in primis, vista la necessità di un'istruzione non sommaria della causa, che venisse mutato il rito da sommario in ordinario, nonché che venisse accertato e dichiarato che le domande di parte ricorrente erano infondate, respingendo le stesse, nonché in via subordinata che qualora fosse stata ravvisata una responsabilità in capo al medesimo, venisse dichiarata, ai sensi dell'art. 19 della legge 24.12.2003 n. 363, la responsabilità del convenuto negli stretti limiti della responsabilità a lui ascrivibile.

Il resistente negava una sua possibile responsabilità, deducendo che la manovra che lo aveva portato ad urtare contro la ricorrente, era derivata dal cambio di direzione e spostamento di altro sciatore, onde per evitare l'impatto con quest'ultimo, Ni.Da. si vedeva costretto ad effettuare manovra di emergenza che lo portava ad urtare contro Lo.Bu.

Inoltre, il resistente deduceva che Lo.Bu. si trovava in un punto che costituiva il passaggio obbligato della pista ed in quanto tale, particolarmente pericoloso per la relativa sosta.

Tale comportamento avrebbe violato, a detta del resistente, l'art. 13 della legge 2003/363, che prevedeva che gli sciatori nella pratica degli sport invernali sono tenuti a non fermarsi nei posti che costituiscono passaggi obbligati.

Per tale ragione, Ni.Da. riteneva che vi fosse una corresponsabilità prevalente della danneggiata.

Sotto il profilo del quantum debeatur, il resistente rilevava come la quantificazione avversaria del danno fosse assolutamente sproporzionata, sia per quel che concerne la personalizzazione massima del danno, sia per quel che concerne la sussistenza di un danno non patrimoniale di natura esistenziale, per come richiesto dalla ricorrente come voce di danno separata dal danno non patrimoniale.

La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e considerato che era pacifico come fosse avvenuto il fatto, il Giudice istruttore rinviava la stessa per conclusioni.

La domanda di parte ricorrente risulta fondata e pertanto merita accoglimento nei limiti indicati nella seguente motivazione.

Preliminarmente, deve osservarsi che l'art. 19 della legge n. 363/2003, ha introdotto il principio secondo cui, nel caso di scontro fra sciatori si presume, sino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

Inoltre, la giurisprudenza ha ritenuto che deve applicarsi l'ordinaria disciplina di cui all'art. 2043 c.c., poiché lo sci non è annoverato tra i veicoli soggetti alla disciplina del codice della strada, correlativamente neppure la disciplina di cui all'art. 2054 c.c., può essere estesa all'impiego dello sci, con la conseguenza che la tutela delle persone danneggiate dalla circolazione di persone munite di tale particolare attrezzo è disciplinata dall'art. 2043 c.c. (Cass. 9.4.2013 n. 9456, Tribunale Trento 10.9.2014).

Preme in questo senso rilevare, che la ricorrente ha provato adeguatamente la colpa specifica del convenuto in merito alla produzione del sinistro verificatosi ai suoi danni, con il relativo nesso causale, tra la condotta dello sciatore convenuto ed il danno subito, non avendo, invece, il resistente provveduto a provare l'assenza di nesso causale o altro elemento che lo potesse esonerare da responsabilità.

Orbene, in merito all'evento, deve dirsi che risulta documentalmente provato, come il medesimo è avvenuto, dal rapporto depositato della questura di Trento e dalle informazioni assunte da persona che era presente sul posto al momento del relativo incidente.

Il rapporto della Questura, in particolare, afferma che "la Bu. si trovava in piedi in corrispondenza dello scivolo di collegamento tra l'area sciabile ed il parcheggio della funivia priva dell'attrezzatura ai piedi, avendo da poco ultimato di sciare mentre il Da. proveniva dalla pista denominata "Co." tenendosi lungo il bordo destro della stessa. Quest'ultimo il quale stava per arrestare la sua discesa, presumibilmente a causa della velocità, non commisurata allo stato della pista e della presenza di altri sciatori, impattava sulle reti di protezione del bordo della pista, nell'atto di schivare altro utente presente sul piano di fine pista. A seguito dell'urto, il giovane perdeva il controllo degli sci e scivolando sul manto nevoso, per circa mt. 6, andava a colpire violentemente la Bu., facendola cadere a terra e provocandole le lesioni sopra indicate".

Similmente, il verbale di sommarie informazioni, rese da Pa.Ma., persona informata sui fatti, concorda sulla versione che Ni.Da., arrivava dalla pista "Co.", in direzione della seggiovia e giunto di fronte alle scale di accesso alla funivia il ragazzo cercava di evitare un altro sciatore, che si stava invece fermando, così che andava ad urtare con la racchetta la rete di recinzione del bar, perdendo l'equilibrio ed andando così ad urtare contro la sciatrice Lo.Bu., che cadeva a terra.

Emerge, quindi, dal verbale redatto dalla Questura di Trento, depositato nel fascicolo di parte ricorrente e dalla dichiarazione della persona informata sui fatti, che l'incidente è avvenuto pacificamente al punto di arrivo della pista da sci, tanto che si deve presumere che in quel punto, proprio perché deputato all'arrivo degli sciatori, gli stessi devono prestare una condotta prudente, volta a moderare la propria velocità in modo da poter fermare in tutta sicurezza la propria discesa, evitando pertanto che vengano impattati soggetti terzi.

La condotta di Ni.Da. mostra in sé stessa, per come sono accaduti pacificamente i fatti, che lo sciatore non è stato in grado di arrestare la propria discesa, dovendo dapprima evitare un altro sciatore che gli tagliava la strada, cambiando direzione di marcia e poi andando ad

urtare contro la rete che fungeva da protezione del bar andava ad urtare perdendo l'equilibrio contro la resistente.

Trattandosi di un luogo dedicato alla fermata degli sciatori, è massima di comune esperienza che nel fine pista gli utenti della stessa debbano preservare una velocità adatta al relativo luogo non tenendo condotte di natura imprudente anche a livello di velocità.

Peraltro, preme rilevare, che la condotta del resistente si mostra contraria anche rispetto a quanto previsto dall'art. 9 della legge 24.12.2003 n. 363, che prevede che gli sciatori devono tenere una condotta che in relazione alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale non costituiscano pericolo per l'incolumità altrui.

Inoltre, l'art. 10 del medesimo corpus normativo, prevede che lo sciatore a monte deve tenere una direzione, che gli consenta di evitare collisioni con lo sciatore a valle.

Gli sciatori, difatti, sono liberi di percorrere da destra e sinistra, la intera pista, sono altresì liberi di scegliere un percorso più o meno articolato, anche in considerazione delle diverse abilità dello sciatore e della pendenza del percorso.

Solo chi si trova a monte, è in grado di vedere lo sciatore che si trova a valle; solo il primo, pertanto, è in grado di adeguare la propria condotta a quella di colui che si trova davanti rispetto al suo percorso. Lo sciatore, cioè, deve essere in grado di prevedere ogni possibile movimento di colui che lo precede (posto che, in assenza di regole particolari, come visto, chiunque può arrestarsi sulla pista, o compiere svolte improvvise, anche per evitare ostacoli, o ben può cadere improvvisamente); pertanto colui che proviene da monte deve fare in modo di tenere una certa distanza da chi lo precede, atta a scongiurare ogni possibile collisione.

Sulla scorta di quanto ora affermato, non può non affermarsi la imprudenza della condotta tenuta dal convenuto e la sua responsabilità esclusiva nella produzione del sinistro.

Questi si era avveduto, e non poteva essere altrimenti della presenza dell'attrice a fine pista.

Doveva, pertanto, moderare la propria velocità, tenendosi a distanza dall'attrice e dovendo prevedere la presenza di ulteriori persone a fine della pista, in modo tale da rallentare la propria marcia e fare in modo di arrestare la propria corsa in modo da evitare pericolo in capo a terzi.

In questo senso, si rileva destituita di fondamento l'affermazione della responsabilità per la presenza di un soggetto terzo, che ha tagliato la strada al resistente, facendogli cambiare direzione, posto che lo sciatore doveva fare in modo di arrestare la propria corsa in condizioni di sicurezza anche di fronte a tale possibile pericolo.

Sussiste, quindi, una responsabilità del resistente di natura esclusiva in merito alla causazione del danno, dovendo escludersi che la condotta della ricorrente, che stava ferma a fine pista, potesse essere di intralcio al percorso di Ni.Da.

L'attrice chiede, poi, il risarcimento del danno biologico patito per la frattura biossea subita alla gamba sinistra.

Reperì n. 1675/2015 del 08/06/2C Per tale infortunio subito, la stessa era trattenuta in regime di ricovero e quindi lo stesso giorno sottoposta ad intervento di riduzione e stabilizzazione con fissatore esterno.

All'atto delle dimissioni, alla ricorrente era prescritta deambulazione con carico sfiorante e controllo a distanza, con prognosi di sessanta giorni.

I successivi controlli clinici mostravano esiti di guarigione soddisfacenti.

Tali circostanze risultano provate documentalmente agli atti del fascicolo di parte ricorrente ed il consulente tecnico nominato ha affermato la piena sussistenza del nesso di causalità tra il fatto ed il danno causato a Lo.Bu., quantificando un danno permanente pari al 9%, un'inabilità biologica al 100% (totale) per 60 giorni, parziale al 75% per 30 giorni e parziale al 50% per ulteriori 40 giorni.

Le osservazioni effettuate dal consulente tecnico nell'elaborato peritale, appaiono condivisibili e, pertanto, questo giudicante le ritiene conformi a quanto deve essere liquidato in favore della ricorrente, sulla scorta di quanto presente nell'ambito degli atti di causa.

La quantificazione del danno viene così effettuata, seguendo le tabelle del Tribunale di Milano, per la relativa liquidazione.

La ricorrente al momento del fatto, aveva 45 anni e le tabelle consentono di liquidare un danno, per i 9 punti riconosciuti di invalidità permanente, pari ad Euro 17.942,00, al valore attuale, a cui andranno aggiunti, gli importi da quantificare per l'invalidità temporanea per 60 giorni al 100%, per 30 al 75% e per 40 al 50%.

Non condivide il giudicante, la applicazione, a sinistri esulanti dalla circolazione stradale, delle tabelle delle micropermanenti di cui alla legge del 2001, come ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Così, applicando il punto medio di quantificazione del danno indennizzabile, tra l'importo minimo previsto dalle tabelle del tribunale di Milano di Euro 96,00 per giorno ed Euro 145,00, si applicherà la somma di Euro 121,00 per giorno di invalidità.

Si arriverà pertanto al seguente calcolo:

- Invalidità assoluta al 100%: Euro 121,00 x 60 giorni al 100% = Euro 7.260,00
- Invalidità parziale al 75% per 30 giorni: Euro 121,00 x 30 giorni al 75% = C 2.722,00
- Invalidità parziale al 50% per 40 giorni. Euro 121,00 x 40 giorni al 50% = Euro 2.420,00.

Il totale del danno biologico liquidabile, pertanto, in favore di Lo.Bu. sarà pari ad Euro 17.942,00 + Euro 7.260,00 + Euro 2.722,00 + Euro 2.420,00 per un importo complessivo di Euro 30.344,00 al valore attuale.

A tale importo, andranno aggiunte le spese mediche pari ad Euro 386,35, per come riconosciute dal consulente tecnico nominato, nonché l'importo che sarebbe stato corrisposto

alla ricorrente, per un corso di formazione che avrebbe dovuto tenere per un importo pari ad Euro 3.070,00.

E' risultato, infatti, documentalmente dimostrato, che Lo.Bu. doveva effettuare un corso in qualità di formatrice, con attività di tutoraggio, per il quale, avrebbe percepito l'importo di Euro 3.350,00 ed all'esito dell'infortunio, non potendo espletare l'incarico, percepiva il solo importo di Euro 280,00, residuando così una somma dovuta a titolo di risarcimento per mancato guadagno pari ad Euro 3.070,00.

Va altresì detto, che le tabelle del Tribunale di Milano, esprimono valori unitari di punto, già comprensivi del pregiudizio di tipo morale, che non deve più essere autonomamente liquidato, onde non rincorrere in duplicazioni risarcitorie, come insegnato dalla Corte di Cassazione con le sentenze a Sezioni Unite del 2008 (Cass., Sez. Un., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008).

Non risulta, inoltre, risarcibile il danno morale ulteriore, subito dalla ricorrente, posto che pur avendo l'infortunio causato un'inabilità temporanea e postumi di natura permanente, gli stessi non sono tali da menomare, in modo assoluto e giuridicamente rilevante, la futura attività sportiva svolta dalla ricorrente, posto che anche il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che l'attività sportiva ordinaria, che la ricorrente svolgeva, può successivamente alla guarigione essere continuata, né alterato in modo rilevante la vita della Bu. (pag. 7 della consulenza tecnica d'ufficio).

Non risulta, pertanto, possibile una personalizzazione del danno, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, con l'aggiunta dell'ulteriore danno morale lamentato, non venendo in rilievo la lesione di principi costituzionali, inerenti la violazione dei diritti della persona in maniera rilevante.

Del resto, anche la Corte di Cassazione ha più volte statuito che: "in tema di danno non patrimoniale risarcibile, il danno biologico, quello morale non costituiscono conseguenza indefettibile della lesione dei diritti della persona, occorrendo valutare caso per caso, nel rispetto del principio della "integralità" del risarcimento, se il danno non patrimoniale presenti o meno tutti i siffatti aspetti, a tal fine dovendo il giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato ed individuare quali concrete ripercussioni negative si siano verificate sul valore - uomo. Ne consegue che la mancanza di danno biologico non esclude la configurabilità del danno morale soggettivo e di quello dinamico - relazionale, quale conseguenza autonoma della lesione e pertanto, ove il fatto lesivo abbia profondamente alterato il complesso assetto dei rapporti personali all'interno della famiglia, il danno non patrimoniale per lesione di interessi costituzionalmente protetti deve trovare ristoro nella tutela apprestata dall'art. 2059 cod. civ." (Cass. 14.1.2014 n. 531).

A titolo di danno biologico subito sarà pertanto liquidabile in favore della ricorrente la somma di Euro 30.344,00 al valore attuale e devalutando tale somma al momento del sinistro saranno pari ad Euro 28.762,09.

Su tale somma, andranno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione dal momento del sinistro al saldo effettivo.

Sulle somme invece riconosciute per mancato guadagno e spese mediche effettuate andranno riconosciuti gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo effettivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi Euro 3.972,00 per diritti, oltre Euro 350,00 per spese, oltre rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge, dovendo anche essere posta a carico di parte resistente la consulenza tecnica d'ufficio espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento definitivamente pronunciando, in persona del Giudice Istruttore Dott. Marco Tamburrino, disattesa ogni altra contraria istanza od eccezione, così provvede:

- Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di Ni.Da. in merito all'incidente sciistico avvenuto in data 12.2.2011 ai danni di Lo.Bu.;
- Condanna Ni.Da. al pagamento in favore di Lo.Bu. della somma di Euro 28.762,09 a titolo di risarcimento del danno biologico subito dalla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione dal momento del sinistro (12.2.2011) al saldo effettivo;
- Condanna Ni.Da. al pagamento in favore di Lo.Bu. della somma di Euro 3.456,35 a titolo di mancato guadagno e spese mediche effettuate, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo effettivo;
- Condanna Ni.Da. al pagamento delle spese processuali nei confronti di Lo.Bu. che liquida in complessivi Euro 3.972,00, oltre ad Euro 350,00 per spese, oltre al rimborso forfetario, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- Pone definitivamente a carico di parte resistente Ni.Da. le spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata.

Così deciso in Trento il 4 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2015.